

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Art. 1

Disciplina della materia-principi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Istituzione dell'albo fiduciario - Elenco degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'indicazione dei seguenti requisiti minimi:

- dati anagrafici e professionali;
- l'iscrizione all'Albo del Foro di Appartenenza,
- l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori,
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di condanne penali per delitto doloso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

3. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro.

Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

4. Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo-professionale (formato europeo) dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione

~~sommatoria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.~~

5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Dirigente del servizio contenzioso

6. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente del servizio contenzioso con provvedimento tempestivamente comunicato al professionista interessato.

7. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo la richiesta di aggiornamento dei loro curricula; l'elenco verrà comunque aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre. L'elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

8. I professionisti iscritti potranno chiedere in ogni tempo la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

Art 3

A tal fine, mediante avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni consecutivi sul sito internet del Comune, tutti i professionisti interessati, iscritti nell'apposito Albo professionale (legge 23 novembre 1939, n. 1815 e s.m.i.) sono invitati a presentare la domanda di cui all'art. 2.

Art. 4

Informazione sui procedimenti giudiziari in atto. Obblighi e modalità

I professionisti incaricati s'impegnano, in sede di convenzione, ad informare per iscritto il Servizio Contenzioso su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza degli stessi e la valutazione del generale interesse dell'Ente.

Art.5

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma persegue la sola finalità di possedere un elenco di professionisti da consultare ed ai quali affidare incarichi che sono in ogni caso conferiti su base fiduciaria ed attenendosi al principio dell' *intuitus personae*.

Art 6

Registro incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento degli stessi.

Art.7

Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme proposta dal Dirigente del Servizio contenzioso, ed al fine di evitare liti temerarie previa acquisizione di un parere del Dirigente interessato per materia.

2. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del precedente articolo 2, a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre.

La scelta del professionista dovrà essere operata, nell'ordine con i seguenti criteri:

- a. Specializzazioni per materia dichiarata nei curricula;
- b. Minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire.
- c. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
- d. Foro di competenza per la causa.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Dirigente del Servizio contenzioso provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 5 professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 3 e 6 individuati secondo criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Dirigente del Servizio contenzioso può procedere, avuto riguardo alla specialità e complessità della materia, alla complessità ed al valore della causa nonché dei curricula dei professionisti, ad individuare fino ad un massimo di ulteriori 3 professionisti, tra quelli iscritti nell'elenco di cui agli artt. 3 e 6 a cui richiedere il preventivo.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Dirigente, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di conferire incarichi a professionisti specialisti della materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art.2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, qualora ciò sia opportuno in considerazione della particolare natura e complessità della causa. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 8

Revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità;

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. Alla revoca provvede il Dirigente del Servizio contenzioso. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati

Art.9

Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente del Servizio contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che: abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; siano responsabili di gravi inadempienze; abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 10

Disciplinare

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- L'obbligo per il legale di aggiornare costantemente il Servizio contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
- L'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti;
- La previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventivo in caso di risultato utile per l'Amministrazione sarà aumentato del 20% e ridotto della stessa percentuale in caso di soccombenza;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di

detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista;

- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- L'indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all'importanza della prestazione e, in ogni caso deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
- Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc..

Art.11

Spettanze economiche

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Dirigente può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

Art. 12

Convenzione con i professionisti

In relazione a controversie di valore inferiore ad € 5000,00, aventi carattere ripetitivo, quali ad esempio: richieste risarcimento danni da sinistro, opposizione ordinanza ingiunzione di pagamento sanzioni amministrative, l'Ufficio contenzioso potrà procedere a stipulare apposite convenzioni per l'affidamento di servizi legali con professionisti singoli o associati, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, che prevedano compensi forfettari fissi, parametrati al valore della controversia.

Art.13

Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualunque altra norma regolamentare o provvedimento comunale incompatibile, ancorché non espressamente indicata.

Art. 14

Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003

Art .15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/05/2013. Sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed allo stesso sarà data adeguata pubblicità nella sezione "REGOLAMENTI" dell'Albo pretorio.